



Istituto professionale "**Rainulfo Drengot**" - Aversa

Indirizzo: "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"

Articolazioni: "Enogastronomia", "Servizi di sala e di vendita" e "Accoglienza turistica"

- **Dirigente Scolastico** -

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA

Procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera B del Decreto legislativo n. 50/16, per la fornitura di derrate alimentari occorrenti a questo istituto da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Numero Gara 7677838.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue addì 24 del mese di gennaio, nella sede dell'ISTITUTO professionale "Rainulfo Drengot" avanti a me, Direttore SGA del predetto ISTITUTO, autorizzato a rogare nell'interesse dell'ISTITUTO scolastico gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

- **Prof. Nicola Buonocore** nato ad Aversa (CE) il 02/01/1960 residente in Aversa alla via Botticelli, Dirigente Scolastico pro-tempore **dell'ISTITUTO Professionale "R. Drengot"** C.F.90006330618 il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome e per conto dell'ISTITUTO medesimo, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "ISTITUTO";
- **Mosca Giovanni** nato ad Aversa (CE) il 09/02/1978, residente in Giugliano in Campania (NA) in P.zza Della Torre, n. 27/A in qualità di legale rappresentante della ditta "**R.G. FOOD SERVICE S.R.L.S.**" con sede legale in Portici (NA) cap 80055 in Corso Garibaldi, 115 - C.F. **MSCGNN78B09A512P** - P.I. **07743011210**, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "fornitore";

I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Direttore SGA sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

Premesso che

- Con decreto n. 10 del 21/01/2020 il Dirigente Scolastico ha indetto la procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera B del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per la fornitura di derrate alimentari occorrenti a questo istituto, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Che il Responsabile unico del procedimento Dott. Oliva Roberto in data 10/03/2021 ha inoltrato al Dirigente Scolastico la proposta di aggiudicazione dei lotti n. I, II, III, IV, VI, VII e VIII della gara n. 7677838 per la fornitura di derrate alimentari occorrenti a questo istituto alla ditta R.G. FOOD SERVICES S.R.L.S. con sede legale in Vitulazio (CE) Strada Statale Appia, Km 195 P.I. 07743011210;

- Che con Decreto n. 104 del 11/03/2021 il Dirigente Scolastico ha approvato la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile unico del procedimento in data 10/03/2021 aggiudicando i lotti n. I, II, III, IV, VI, VII e VIII della gara n. 7677838 per la fornitura di derrate alimentari occorrenti a questo istituto alla ditta R.G. FOOD SERVICES S.R.L.S. con sede legale in Vitulazio (CE) Strada Statale Appia, Km 195 P.I. 07743011210;
- Che l'aggiudicatario della gara (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- Che in data 25/11/2021 con nota prot. 28923, tenuto conto che il termine previsto dall'art. A.6 del capitolato speciale di appalto era scaduto, è stata inoltrata alla ditta ditta R.G. FOOD SERVICES S.R.L.S. con sede legale in Vitulazio (CE) Strada Statale Appia, Km 195 P.I. 07743011210 richiesta di conferma della validità dell'offerta presentata in fase di gara
- Che in data 29/11/2021 con nota acquisita al registro protocollo in pari data al n. 29245 la ditta R.G. FOOD SERVICES S.R.L.S. con sede legale in Vitulazio (CE) Strada Statale Appia, Km 195 P.I. 07743011210 ha confermato la validità dell'offerta presentata in fase di gara

Volendosi

Ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'affidamento del servizio di che trattasi e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrale e sostanziale del presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1

Ambito di applicazione e soggetti

1. Le premesse di cui sopra, gli atti dei documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusi la lettera di invito, il capitolato speciale e l'offerta tutta presentata dal fornitore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati;
2. Le parti espressamente accettano senza condizione alcuna, tutte le norme e le disposizioni, comprese quelle di natura tecnica contenute nella lettera di invito e nell'offerta presentata dal fornitore, ove non espressamente richiamata nel presente contratto, anche qualora le stesse siano migliorative rispetto alle norme del presente contratto.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata:
 - a. Dalle clausole del contratto medesimo che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi convenuti con il fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 che sostituisce ed abroga le disposizioni di cui decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

- c. Dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratto di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
4. Le parti espressamente concordano che, in caso di discordanza o contrasto tutti gli atti e di documenti di cui alle premesse prodotti dall'istituto, prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal fornitore, fatti salve alcune proposte fatte dal fornitore ed accettate dall'istituto in quanto ritenute migliorative.
5. I patti e le clausole contrattuali in seguito specificati si applicano a tutti i servizi da effettuarsi da parte del fornitore per il periodo di vigenza del contratto;
6. Le parti del contratto risultano individuate esattamente nella premessa di cui sopra, che costituisce in ogni caso parte integrante del presente contratto.

Art. 2 Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto la fornitura di generi alimentari occorrenti a questo istituto. La fornitura si intende comprensiva di trasporto e consegna diretta presso i locali dell'istituto secondo i tempi e le modalità indicate nel capitolato.
2. La fornitura si configura come somministrazione periodica ai sensi dell'art.1559 c.c. ed il contratto sarà pertanto regolato anche dalle norme del Titolo III (Capo V) del libro Quarto "Delle Obbligazioni" del Codice Civile in quanto compatibili con la normativa applicabile ai contratti pubblici oltre che con il capitolato.
3. Il fornitore si impegna a fornire, per tutta la durata dell'appalto, i prodotti ai prezzi unitari indicati nell'offerta economica e ad eseguire la prestazione nei termini e con le modalità specificate nel capitolato d'appalto. Le quantità per singolo prodotto saranno quelle di volta in volta ordinate da questo istituto sulla base delle esigenze didattiche, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione e dell'importo finanziato del contratto.
4. Le quantità indicate per ogni prodotto nell'offerta economica, sono infatti puramente indicative, basate sull'andamento degli acquisti effettuati nell'ultimo biennio. I quantitativi indicati per ciascun prodotto non sono, pertanto, in alcun modo vincolanti per questo Istituto.

Art. 3 Condizioni generali di contratto

1. La sottoscrizione del contratto e del capitolato speciale da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza degli stessi oltre che delle leggi, dei regolamenti e della normativa richiamata in materia di appalti di forniture/servizio;
2. Il fornitore del servizio con la firma del contratto e del capitolato accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, tutte le clausole previste nel capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate;
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato in allegato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art.4 Modalità di esecuzione del contratto

1. La fornitura dovrà essere eseguita presso la sede dell'istituto.

2. Come sopra precisato, le quantità di articoli indicate nell'offerta economica sono presunte e non impegnative per l'istituto, in quanto le quantità effettivamente ordinate saranno determinate in base alle specifiche esigenze dello stesso.

Art.5 Durata del contratto

1. Il contratto ha la durata di 2 (due) anni a decorre dalla data di sottoscrizione o fino al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale di cui al successivo art.6, o di eventuali incrementi o decrementi nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'istituto si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a mesi 1, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'Impresa aggiudicataria almeno 5 giorni prima della scadenza del termine. L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Art.6 Importo del contratto

1. L'importo previsto per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art.2 del presente contratto è fissato in complessivi euro 72.835,64 (settantaduemilaottocentotrentacinqueeuro/sessantaquattrocentesimi) escluso iva, per il periodo di vigenza del contratto;
2. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari a zero.
3. Nei limiti di cui all'art. 11 del R.D. n.2440/1923 e dell'art. 120 del R.D. n. 827/1924, nel corso della durata contrattuale le prestazioni potranno essere aumentate o ridotte, rispetto al valore contrattuale determinato, entro i limiti del 30% dell'importo stesso, ferme restando le condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione e senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere diverse condizioni o indennizzi.
4. I prezzi dei prodotti sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa quali, a titolo esemplificativo, imballaggio, carico, trasporto, facchinaggio, scarico e quant'altro gravante sulla fornitura di cui al capitolato speciale d'appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi delle derrate offerti dall'aggiudicatario.

Art.7 Stipulazione del contratto, oneri contrattuali

1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico del fornitore senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Istituto.
2. Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
3. Saranno inoltre a carico del fornitore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Art.8

Condizioni di pagamento

1. Il pagamento sarà effettuato subordinatamente alla consegna ed al riscontro, da parte del personale incaricato dell'Istituto, della regolare esecuzione della fornitura di cui ai singoli ordini, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al capitolato e dopo l'emissione di regolare fattura da parte del fornitore.
2. Le fatture elettroniche dovranno pervenire a questo istituto attraverso il Sistema di Interscambio in applicazione del Decreto 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."
3. Il pagamento verrà effettuato dall'Istituto, a mezzo di mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture elettroniche da parte dell'Ufficio amministrazione e gestione delle risorse finanziarie relative a forniture regolarmente effettuate. Eventuali interessi di mora saranno calcolati in base al disposto dell'art. 1284 c.c. per gli interessi legali oppure in base al tasso ancorato a quello BCE tempo per tempo vigente, se inferiore.
4. Sono a carico del fornitore gli oneri bancari connessi a pagamento.
5. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il fornitore si impegna a comunicare all'Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art.9

Adeguamenti dei prezzi

I prezzi di cui all'offerta aggiudicata rimarranno fermi per tutto la durata del contratto.

Art.10

Responsabilità del fornitore

1. Il fornitore è responsabile nei confronti dell'Istituto dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. Il fornitore, nell'esecuzione della fornitura prevista dal capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa.
3. Il fornitore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

4. Il fornitore risponde per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, nell'espletamento della fornitura, nonché di eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. E' fatto obbligo al fornitore di mantenere l'Istituto sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. Il fornitore si impegna ad adeguare la fornitura di cui al capitolato ad ogni nuova normativa europea, nazionale, regionale che entrerà in vigore nel corso della durata contrattuale, con particolare riferimento alla normativa in materia di produzione, immissione in commercio ed utilizzo dei prodotti oggetto di distribuzione. Pertanto, qualora sopraggiungano normative che impediscano l'immissione in commercio o l'utilizzo di determinati prodotti, il fornitore dovrà darne immediata comunicazione all'Istituto ed avviare la procedura di sostituzione di cui all'Art. B.4. del capitolato.
6. Il fornitore sarà considerato responsabile dei danni che dagli articoli forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti o dei subappaltatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'istituto che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Istituto, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Art.11

Disposizioni relative al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto

1. Il fornitore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
2. Il fornitore dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
3. Il fornitore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
4. Il fornitore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente contratto.
5. Il fornitore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
6. Il fornitore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla fornitura è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.
7. Secondo il disposto dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito dell'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art.12

Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

1. In applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il fornitore (ivi compresi eventuali subappaltatori) e il committente cooperano per l'attuazione delle misure di

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.

2. Trattandosi di appalto avente ad oggetto una mera fornitura di materiali, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D. Lgs.n. 81/2008 non sussiste l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
3. Resta fermo l'obbligo per il fornitore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.
4. L'accesso e il transito dei dipendenti della ditta incaricata negli edifici sarà comunque accompagnato dal personale dell'istituto, il quale impedirà interferenze con altri appalti in corso presso quella stessa sede.
5. Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi nelle aree scolastiche, dovranno essere concordate con l'istituto, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati.
6. L'accesso di mezzi di trasporto nelle aree scolastiche dovrà avvenire in orari diversi da quelli stabiliti per l'accesso e per l'uscita degli allievi dalla scuola e comunque previa verifica della non presenza degli allievi nell'area esterna interessata dal percorso dei mezzi.
7. Dovranno essere attuate cautele nelle fasi di apertura dei cancelli di accesso all'area, in particolare se dotati di sistemi automatici di apertura, le operazioni di apertura e chiusura di detti cancelli dovrà avvenire sotto controllo visivo (fino a completa chiusura) di un addetto atto a verificare che non siano presenti persone nell'area di manovra o che non si introducano persone non autorizzate nell'area scolastica.
8. In ogni caso la velocità di accesso e percorrenza di mezzi di trasporto nell'area scolastica dovrà essere limitata ai 10 km/h; il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.

Art.13

Referente della fornitura

1. Il fornitore è tenuto a garantire la presenza di uno o più referenti a cui l'Istituto potrà fare riferimento per qualsiasi questione inerente le prestazioni oggetto del presente contratto.
2. Il fornitore dovrà pertanto indicare all'Istituto il nominativo del predetto referente, con l'indicazione del recapito telefonico e indirizzo e-mail, oltre al numero di fax al quale inviare gli ordini di fornitura e le richieste di eventuali interventi.

Art.14

Inadempimenti, penali, risoluzione del contratto, risarcimento danni

1. La conformità della merce consegnata rispetto alle prescrizioni di capitolato, è effettuata presso i locali dell'istituto. Le modalità delle verifiche e dei controlli sono meglio specificate nella parte II del capitolato speciale d'appalto.
2. In ogni caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni di fornitura stabilite dal capitolato speciale d'appalto da parte del fornitore, l'Istituto invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente documento.

3. In caso di contestazione il fornitore dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Istituto nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.
4. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Istituto, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, si procederà in casi particolari all'applicazione delle seguenti penalità:
 - a. in caso di consegna di prodotti difformi rispetto a quelli aggiudicati o non corrispondenti alle caratteristiche indicate dal capitolato oppure difformi per qualità e marchio dalle schede prodotto di cui all'offerta, o comunque difformi dalle prescrizioni di legge, sarà applicata una penale da un minimo di 150,00 Euro a un massimo di 450,00 Euro il cui importo verrà commisurato alla gravità dell'evento o all'entità dei disagi provocati ai servizi;
 - b. in caso di consegna di merce non corrispondente ai requisiti igienico sanitari richiesti dalla normativa vigente e dal capitolato o nel caso fossero trovati corpi estranei nei prodotti, sarà applicata una penale da un minimo di 500,00 Euro a un massimo di 1.000,00 Euro;
 - c. in caso di consegna di una quantità di merce non corrispondente a quella ordinata e non sufficiente, potrà essere applicata una penale fino all'importo massimo di Euro 500,00 fatta salva l'integrazione da parte del fornitore in tempi utili;
 - d. in caso di mancata consegna dei prodotti alimentari nei termini temporali fissati, o di ritardo della consegna rispetto a tali termini, l'Istituto potrà applicare una penale da un minimo di 100,00 Euro a un massimo di 300,00 Euro, il cui importo verrà quantificato tenuto conto dell'entità dei disagi provocati ai servizi e delle misure correttive poste in essere dal fornitore;
 - e. in caso di mancata sostituzione dei prodotti contestati nei termini di cui al capitolato l'Istituto potrà applicare una penale da un minimo di 100,00 Euro a un massimo di 300,00 Euro per ogni mancata sostituzione, il cui importo verrà quantificato tenuto conto dell'entità dei disagi provocati ai servizi e delle misure correttive poste in essere dal fornitore;
 - f. in ogni caso di mancato rispetto delle condizioni di fornitura e/o consegna stabilite dal capitolato o da norme di legge sarà applicata una penale fino ad un massimo di 500,00 Euro, il cui importo verrà commisurato alla gravità dell'evento o all'entità dei disagi provocati ai servizi.
5. In caso d'inadempimento del fornitore è inoltre prevista la possibilità per l'Istituto di reperire altra ditta in possesso dei necessari requisiti per l'espletamento del servizio.
6. Il corrispettivo per il servizio in questione o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dall'Istituto mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'aggiudicatario inadempiente.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. L'applicazione delle penali sopra indicate non precluderà il diritto dell'Istituto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Istituto potrà risolvere il contratto.
10. L'Istituto potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta al fornitore, da inviarsi mediante p.e.c., nei seguenti casi:

- a. verificarsi (da parte dell'impresa appaltatrice) in un trimestre di 10 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
 - b. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore;
 - c. risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
 - d. sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
 - e. situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del fornitore;
 - f. cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza autorizzazione scritta dell'Istituto;
 - g. frode del fornitore.
11. L'Istituto si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto per colpa del fornitore, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione di un pubblico servizio.
12. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità del fornitore, per qualsiasi motivo, l'Istituto si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art.15 Foro competente

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Napoli nord.

Art.16 Condizioni generali di contratto

1. La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza degli stessi oltre che delle leggi, dei regolamenti e della normativa richiamata in materia di appalti di forniture.
2. Il fornitore con la firma del contratto e del capitolato accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, tutte le clausole previste nel capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

ART. 17 Descrizione della fornitura

1. L'ufficio provvederà ad inoltrare gli ordini al fornitore tramite posta elettronica con le seguenti frequenze, (indicativamente 2 ordini alla settimana).
2. Potranno comunque, in ogni caso, essere inviati ordini al bisogno, per particolari esigenze imprevedibili e/o sopravvenute.

ART. 18

Caratteristiche e specifiche tecniche relative ai prodotti

1. I prodotti oggetto del presente contratto sono quelli indicati nell'allegato A "offerta economica" presentata.
2. Ogni prodotto deve essere conforme alle normative vigenti e possedere caratteristiche qualitative, igienico sanitarie e merceologiche conformi alle norme legislative nazionali e comunitarie. Gli imballaggi devono essere integri, senza alterazioni manifeste. Le confezioni dei prodotti consegnati devono essere integre, chiuse all'origine, senza segni di manomissione, fori o perdita di sottovuoto. I prodotti consegnati devono essere privi di corpi estranei, muffe, sudiciume, parassiti, difetti merceologici, odori, sapori, consistenza o colorazioni anomale.
3. L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla normativa vigente per ciascuna classe merceologica. I prodotti di provenienza biologica dovranno rispondere inoltre ai requisiti di etichettatura previsti specificamente per i prodotti biologici.
4. E' tassativamente vietata la fornitura di prodotti con origine transgenica o sottoposti a trattamenti transgenici (OGM).

Art. 19

Termini e modalita' di consegna

1. La fornitura si intende comprensiva della consegna che dovrà essere effettuata entro e non oltre 11:00 del giorno successivo all'invio dell'ordine, salvo diversa pattuizione.
2. Invio degli ordini: gli ordini delle derrate sono inviati al fornitore entro e ore 12:00 tramite posta elettronica.
3. Consegne: Il fornitore deve provvedere alla consegna delle derrate entro le ore 08:00, indipendentemente dalle condizioni stagionali e di viabilità. La consegna si intende comprensiva del trasporto, scarico e consegna direttamente presso i locali dell'istituto, nelle quantità richieste ed entro l'orario stabilito, in imballaggi idonei, con mezzi idonei ed autorizzati in relazione al tipo di prodotto trasportato, garantendo il mantenimento della temperatura in base alla normativa vigente ed alle prescrizioni indicate dal presente capitolato.
4. In ogni caso in cui, il fornitore non fosse in grado di garantire la consegna di quanto ordinato, dovrà avvertire immediatamente l'istituto concordando, se possibile, una variazione della fornitura.
5. In caso di ritardata o mancata consegna, l'Istituto, senza obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore ed a prezzo superiore a quello contrattuale, addebitando tutte le spese ed i danni all'aggiudicatario inadempiente, come già specificato al precedente Art.14.
6. Le consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto in doppio esemplare, con l'indicazione della quantità dei prodotti conscopia della distinta sarà restituita firmata per ricevuta.
7. Ritiro della merce: al ritiro della merce provvede il personale in servizio presso l'istituto che effettuerà i primi controlli di conformità della merce arrivata. La firma per ricevuta della merce non impegna l'istituto che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni successivamente con comunicazione verbale o scritta.
8. Rispetto delle norme igienico-sanitarie: il fornitore dovrà approntare e conservare i prodotti, preparare le spedizioni, effettuare il trasporto e la consegna in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti per il settore alimentare, nonché

- ad eventuali normative emanate nel corso di svolgimento del contratto. Dovrà inoltre essere rispettato il Manuale di corretta prassi igienica per il settore delle imprese di commercializzazione alimentare all'ingrosso.
9. Confezionamento e imballaggio: i prodotti dovranno essere confezionati ed imballati in maniera idonea al fine di garantirne i requisiti igienici, suddivisi per categorie merceologiche in modo che le singole confezioni non arrechino danno ad altre. Qualora richiesto da particolari situazioni logistiche la ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di attrezzature e/o supporti adeguati allo stato fisico dei luoghi di consegna. Gli imballaggi e le etichettature devono essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia.
 10. La merce dovrà essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia, riportante l'indicazione della quantità consegnate, il numero dell'ordine, la data.
 11. Copia della distinta sarà restituita firmata per ricevuta dal personale dei servizi incaricato del ricevimento dopo l'effettuazione dei controlli di conformità. La firma per ricevuta della merce non impegna l'istituto che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni (relative alla quantità e tipologia del materiale consegnato) con comunicazione scritta entro 3 giorni lavorativi dalla data di consegna prevista salvo diverso accordo con l'Istituto.
 12. I beni oggetto della fornitura dovranno corrispondere per qualità e quantità agli ordini; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute, pertanto non pagate e da ritirare. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità che verranno riscontrate dal personale addetto al ricevimento della merce e comunicate al fornitore entro 48 ore lavorative dalla consegna dei beni;
 13. Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 12 ore dalla consegna parziale, salvo l'applicazione delle penali previste.

Art. 20

Controlli di conformita' - Verifiche alla consegna - Sostituzioni

1. Al momento della consegna delle materie prime verranno eseguiti i seguenti controlli, coerentemente con le prescrizioni del manuale di corretta prassi igienica:
 - a. controllo a campione dei prodotti;
 - b. rispetto delle tipologie e delle quantità specificati nell'ordine;
 - c. corrispondenza tra i dati indicati sul documento di trasporto e la merce consegnata.
2. L'accettazione della merce consegnata non solleva comunque il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine a vizi apparenti ed occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.
3. L'Istituto si riserva:
 - la facoltà di espletare ogni controllo sulla buona esecuzione del contratto,
 - di fare sottoporre, a campione, le derrate alimentari ad analisi microbiologiche e chimiche. Qualora gli accertamenti documentino la non accettabilità dei prodotti, rispetto ai parametri di legge, il fornitore sarà tenuto a pagare le spese delle analisi oltre naturalmente alle penali previste dal presente contratto all'art. 14.
4. Il fornitore è obbligato all'immediata sostituzione dei prodotti che in seguito a verifiche "a vista" e/o mediante strumenti di misurazione effettuate al momento

- della consegna dei prodotti stessi risultassero non conformi ai requisiti di legge, ai requisiti definiti dal presente contratto e relativi allegati o all'elenco dei prodotti aggiudicati. E' inoltre obbligata alla sostituzione di quei prodotti la cui non conformità sia stata accertata anche successivamente alla consegna.
5. Al riscontro da parte del referente dell'Istituto di prodotti non conformi o non corrispondenti a quelli offerti oltre che in caso qualsiasi altra non conformità alle condizioni di fornitura stabilite dal capitolato speciale regolante il contratto, (es. presenza di corpi estranei nei prodotti consegnati, non rispondenza alla qualità richiesta; inidoneità dell'automezzo di trasporto; prodotti non in contratto; contenitori, imballaggi e confezioni deteriorate o danneggiate; ecc.), il referente dell'istituto avvertirà il fornitore con comunicazione formale, inoltrata tramite fax o e-mail, relativamente alla non conformità riscontrata. Il fornitore avrà tempo 48 ore per visionare il prodotto, previo appuntamento. Il prodotto non conforme potrà essere sottoposto ad analisi presso laboratori convenzionati. Eventualmente copia delle analisi verrà trasmessa dai rispettivi servizi alla ditta fornitrice. L'istituto si riserverà di adottare i provvedimenti che riterrà opportuni. La sostituzione dei prodotti contestati dovrà avvenire non oltre il giorno successivo alla richiesta se non diversamente concordato con il referente dell'istituto.
 6. Il fornitore per tutta la durata del contratto dovrà fornire i prodotti offerti in sede di aggiudicazione.
 7. Anche l'Istituto potrà chiedere la sostituzione di prodotti aggiudicati qualora siano sopraggiunte particolari problematiche inerenti la sicurezza alimentare o l'organizzazione dei servizi.
 8. In tutti i casi in cui la sostituzione con prodotti di uguale qualità venga richiesta dal fornitore o si renda indispensabile per problematiche connesse alla sicurezza alimentare, il fornitore non potrà richiedere alcun adeguamento economico rispetto alla propria offerta presentata in sede di gara.
 9. Nel caso in cui il fornitore intenda richiedere la sostituzione di una referenza in contratto dovrà inoltrare una comunicazione all'Istituto, specificando le motivazioni della richiesta stessa, allegando la scheda tecnica della nuova referenza ed inviando eventualmente un campione presso l'istituto.
 10. L'Istituto si riserva la facoltà di valutare la richiesta e di effettuare le prove ritenute opportune caso per caso, volte ad accertare il rispetto da parte delle nuove referenze proposte delle prescrizioni del capitolato oltre che il possesso delle caratteristiche necessarie alle esigenze dell'istituto.
 11. In caso di indisponibilità temporanea di una referenza potrà essere autorizzata la fornitura di prodotto alternativo con la medesima procedura prevista per la sostituzione definitiva.

Art. 21

Dichiarazione prestazioni

Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto

esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

Art. 23 Legge applicabile

1. Il contratto è regolato dalla vigente normativa di Legge Nazionale e ove applicabile dalla vigente normativa Comunitaria. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura/servizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questo istituto ed il vettore, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario.
2. Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Napoli Nord.

E richiesto, io Direttore SGA rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Il presente atto composto di n.13 fogli, viene redatto in 2 copie, letto, confermato e sottoscritto.

Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Buonocore

Il legale rappresentante
Sig. Mosca Giovanni

L'ufficiale rogante
Dott. Roberto Oliva